



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (Finanziaria per il 2007)
in materia di lavoro e di previdenza

Nota informativa n° 3
Dicembre 2006

FINANZIARIA 2007

La legge 27 dicembre 2006, n° 296 (Finanziaria per il 2007) contiene una serie articolata di misure che configurano un vero e proprio organico intervento normativo in materia di lavoro e di previdenza. Difatti, le disposizioni presenti nella legge, pur diversamente collocate e distribuite nell'ambito del corposo provvedimento, sono riconducibili a quattro ben precise aree di intervento:

A) Interventi contro la precarietà e per la stabilizzazione del lavoro nei settori pubblico e privato, misure per favorire nuova occupazione a tempo indeterminato ed interventi per promuovere l'emersione del lavoro irregolare;

B) Misure per contrastare il lavoro nero e migliorare il livello di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

C) Interventi in materia di ammortizzatori sociali;

D) Interventi in materia previdenziale e di miglioramento delle tutele per i lavoratori "non standard".

Si tratta di interventi la cui articolazione, complessità e incisività può meglio essere colta se si procede ad una loro estrapolazione dalla Legge Finanziaria in un autonomo corpo normativo di cui le varie aree di intervento costituiscano Titoli o Capi per un "virtuale" disegno di legge.

Ciò consente oltretutto di cogliere meglio il complessivo disegno perseguito in materia e la linea di continuità con interventi, normativi o in via amministrativa, già attuati nei primi mesi dell'insediamento del Governo ed in particolare:

- l'emendamento Damiano al decreto Visco-Bersani n. 223/2006 (art. 36-bis), relativamente alle misure contro il lavoro nero ed irregolare;

- l'intensificazione dell'azione di vigilanza da parte dell'Ispettorato del lavoro e del Nucleo dei Carabinieri ed incremento dei relativi organici;

- la circolare in materia di call center del 14 giugno 2006, seguita da un Avviso comune delle parti sociali in data 4 ottobre 2006 e successiva norma nella legge finanziaria, nonché il Protocollo d'intesa proposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra ANCI, UPI, CINSEDO e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione pubblica e Dipartimento degli Affari regionali), istitutivo di un osservatorio paritetico con il compito di monitorare le posizioni contrattuali dei lavoratori addetti ai call center, approvato dalla Conferenza unificata, nella seduta del 16 novembre 2006;

- il disegno di legge immigrazione; il Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006 ha approvato, su proposta dei Ministri dell'Interno, del Lavoro e della Solidarietà, un Disegno di Legge per l'adozione di nuove e più efficaci misure di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale;

- il processo del lavoro: Decreto Interministeriale Lavoro – Giustizia – Economia, che istituisce la commissione per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro.

- le iniziative in corso ai fini dell'elaborazione di un Testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

A) Interventi contro la precarietà e per la stabilizzazione del lavoro nei settori pubblico e privato, misure per favorire nuova occupazione a tempo indeterminato ed interventi per promuovere l'emersione del lavoro irregolare.

1) Il comma 266 introduce nuove deduzioni della base imponibile dell'IRAP: i datori di lavoro privati, ad esclusione di alcuni settori quali banche, assicurazioni ed imprese in concessione e a tariffa (trasporti, acqua, energia, poste, telecomunicazioni), possono operare ora due nuove deduzioni in riferimento ai soli lavoratori a tempo indeterminato, compresi quelli a part-time:

a) deduzione forfettaria consistente in una riduzione pari a 5.000 euro su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; l'importo è raddoppiato nelle regioni meridionali, compresi Abruzzo e Molise, ma in tal caso non può superarsi il limite della regola comunitaria degli Aiuti di Stato (de minimis); implementazioni della misura sono poi previste in caso di occupazione di lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento CE n. 2204 del 2002 in materia di Aiuti di Stato in favore dell'occupazione;

b) deduzione dalla base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, sempre relativamente ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Le misure entrano in vigore in due tempi: da febbraio a giugno 2007 nella misura del 50 % e per l'intero da luglio 2007. Sono ammesse in deduzione inoltre le spese relative agli apprendisti, ai disabili e agli assunti con contratto di formazione e lavoro. L'intervento riduce il costo del lavoro, ma persegue anche l'obiettivo di incentivare il ricorso a forme stabili di occupazione e si coniuga con la rimodulazione delle aliquote fiscali sui redditi.

2) Istituzione di un fondo con dotazione di dieci milioni di euro per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto per l'acquisto di un personal computer (COMMA 298).

In materia di detrazioni per redditi di lavoro (IRPEF, assegni per il nucleo familiare e altre disposizioni) viene elevata a 1.380 euro la detrazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato (COMMA 6).

3) Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro per favorirne la trasformazione da co.co.co., co.co.pro. in lavoro subordinato (COMMA 1202). La misura è destinata ad operare, a seguito di accordi aziendali ovvero territoriali tra datore di lavoro (committente) e Organizzazioni sindacali stipulabili fino al 30 aprile 2007.

La norma è finalizzata ad introdurre un percorso consensuale di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto in tutti i settori di attività nel lavoro privato. Ove sia prevista l'assunzione del lavoratore, già utilizzato con co.co.pro., con contratto di lavoro subordinato, il datore di lavoro verserà una somma a titolo di contributo straordinario integrativo alla gestione speciale presso l'INPS, cui corrisponderà, a carico della finanza pubblica, un contributo nella misura massima utile a raggiungere l'aliquota contributiva prevista per il lavoro subordinato. La misura favorisce dunque i giovani già impegnati in rapporti di co.co.pro., migliorandone sensibilmente l'accumulo contributivo per il periodo di tale attività, che consentirà loro un miglior trattamento pensionistico, e naturalmente contribuisce a contrastare la permanenza in una situazione di precarietà, agendo sulle convenienze offerte dall'ordinamento in sinergia con le altre misure varate in materia di occupazione stabile (cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato).

4) Stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, purché assunto mediante procedura di natura concorsuale (COMMA 519). Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti previsti dalla legge, nel bandire le prove selettive riservano una quota del 60 per cento ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno (COMMA 529). Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è istituito un Fondo, dotato per il 2007 di cinque milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato (COMMA 417).

5) Misure volte a promuovere l'emersione spontanea attraverso percorsi concordati con le organizzazioni sindacali di regolarizzazione del lavoro nero, che garantiscano regolare occupazione ai lavoratori interessati (COMMA 1192).

6) Patto di solidarietà tra generazioni. E' prevista su base volontaria la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale per un orario pari a quello ridotto di giovani inoccupati o disoccupati (COMMA 1160).

7) Rifinanziamento (27.000.000 euro per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per l'anno 2008) delle attività previste per l'implementazione dei servizi per l'impiego che, nel consentire la prosecuzione degli interventi in materia, assicurino anche stabilità d'impiego ai lavoratori ivi occupati (COMMA 1165).

8) Rifinanziamento del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 37 milioni di euro per l'anno 2007 e 42 milioni a decorrere dall'anno 2008 (comma 1162).

9) Stanziamento di 35 milioni di euro per prorogare le convenzioni stipulate con gli enti locali per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di politiche attive del lavoro (COMMA 1166).

10) Possibilità per i comuni con meno di 5000 abitanti che hanno vuoti in organico di procedere ad assunzione di soggetti collocati in attività socialmente utili (COMMA 1156, lettera f).

11) Interventi in materia di LSU che consentono di assegnare ai comuni con meno di 50.000 abitanti, a seguito di stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, risorse finanziarie nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2007, previa individuazione dei criteri di assegnazione, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti che le svolgono (COMMA 1156, lettera e).

12) Sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori in esubero in caso di cessione di impresa nel corso di procedure concorsuali. La misura prevede in via sperimentale per il 2007 l'attribuzione a favore dei datori di lavoro cessionari delle imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali che si trovino nelle condizioni di esercizio della facoltà di trasferimento solo parziale dei lavoratori alle proprie dipendenze a seguito della cessione per la durata di un anno ed in riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/91. Tali benefici, erogati al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di dette imprese interessate a processi di cessione, sono concessi nel limite di spesa di 10 milioni di euro (COMMA 1157).

B) Misure per contrastare il lavoro nero e migliorare il livello di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

1) Introduzione dei c.d. indici di congruità, cioè di indici che rapportano la qualità dei servizi e beni prodotti con la quantità delle ore necessarie per produrli e il cui mancato rispetto può costituire elemento sintomatico di lavoro non dichiarato ovvero nero e dunque di controllo (COMMA 1173).

2) Introduzione di meccanismi per garantire, a partire dal 1° luglio 2007, il rispetto degli obblighi contributivi a tutti i settori di attività, oltre che in agricoltura e nell'edilizia, ove è già vigente (estensione DURC) (COMMA 1175).

3) Incremento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro, di legislazione sociale e di documentazione obbligatoria previste da norme entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999. L'importo è quintuplicato sia per tener conto del lasso temporale, sia per rendere più incisiva la sanzione. Le conseguenti maggiori entrate, derivanti dall'adeguamento delle sanzioni, vanno ad incrementare la dotazione del Fondo per l'occupazione (COMMA 1177).

4) Configurazione, quale appropriazione indebita, dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (COMMA 1172).

5) Estensione dell'obbligo di comunicazione a tutti i settori di attività dell'instaurazione del rapporto di lavoro il giorno antecedente; ciò al fine di evitare il fenomeno della c.d. denuncia di instaurazione del rapporto (solo) nel giorno in cui il lavoratore abbia riportato un infortunio (COMMA 1180).

6) Finanziamento di progetti di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di attività promozionali finalizzate alla prevenzione e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico (COMMA 1186).

7) Destinazione di una quota del Fondo per l'occupazione per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione e tutela della salute e sicurezza (COMMA 1156, lettera g).

8) Meccanismi di rafforzamento della capacità ispettiva attraverso:

a) il potenziamento di 60 unità dell'organico del comando dei carabinieri, (comma 571) nel cui contingente complessivamente autorizzato deve essere previsto almeno il 50% di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica (comma 573);

b) l'ulteriore incremento, fino a 300 unità, di ispettori del lavoro (comma 544).

c) ripristino delle indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'ENPALS e dell'IPSEMA sopresse dalla precedente legge finanziaria (COMMA 600).

9) Sicurezza sul lavoro, tutela retributiva e contributiva in materia di appalti:

a) inserimento nell'ambito dei requisiti, atti ad ottenere la qualificazione per eseguire lavori pubblici ai sensi della normativa relativa al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, dell'avvenuto adempimento degli obblighi di sicurezza (COMMA 910).

b) previsione della responsabilità in solido dell'imprenditore committente con l'appaltatore o eventuali ulteriori subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall'INAIL nonché per i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti. Tale responsabilità solidale opera fino a due anni dalla cessazione dell'appalto (COMMA 911).

11) costituzione di una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorra allo sviluppo di piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare, nonché alla valorizzazione dei CLES; costituzione di un apposito fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI) per il finanziamento d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino processi di emersione (COMMA 1156).

12) istituzione di un Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, cui è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per gli anni 2007, 2008, 2009 al fine di assicurare adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime anche per i casi in cui le vittime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (COMMA 1187).

C) Interventi in materia di ammortizzatori sociali

1) E' prevista la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (COMMA 1156, lettera c).

2) Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti criteri e modalità al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008 (COMMA 1156 lettera d).

3) Interventi in materia dei c.d. ammortizzatori in deroga. La norma proroga fino al 31 dicembre 2007 la possibilità di intervenire in via amministrativa in situazioni particolari, in cui la vigente normativa non consente alcun intervento. La norma consentirà nuovi interventi e la prosecuzione degli interventi iniziati negli anni precedenti e non completati (COMMA 1190).

4) Stabilizzazione nell'ordinamento del livello attuale dell'indennità di disoccupazione previsto dal decreto legge n. 35 del 2005 solo per il 2006 (COMMA 1167).

5) Misure a sostegno dei livelli occupazionali in caso di crisi economica dell'impresa di rilevanti dimensioni. E' prevista l'istituzione, d'intesa con il Ministero per lo sviluppo economico, di un'apposita struttura al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo e salvaguardare e consolidare le attività ed i livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni che versano in crisi economico finanziaria. La struttura si potrà avvalere, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed opererà in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento (COMMA 852).

6) Mobilità lunga nel limite massimo di 6.000 unità da attivare entro l'anno 2007, dietro accordi sindacali e con piano approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito di domande presentate dalle aziende interessate entro il 31 marzo 2007. Delle seimila unità interessate dalla disposizione 1000 unità sono riservate alle grandi imprese in stato di insolvenza e sottoposte ad amministrazione straordinaria e 500 unità sono riservate alle imprese nel settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali ed ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (COMMA 1189).

7) Stanziamento di 12 milioni di euro a valere sul fondo per l'occupazione per la concessione di una indennità ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo (COMMA 1191).

D) Interventi in materia previdenziale e di miglioramento delle tutele per i lavoratori “non standard”.

1) Istituzione presso la Tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto gestito dall'INPS in cui le imprese con più di 50 dipendenti dovranno versare dal 1° gennaio 2007 gli accantonamenti maturandi di TFR non destinato a previdenza complementare. Le risorse del Fondo saranno utilizzate, oltre che in funzione della stabilizzazione dei conti pubblici, per interventi di sviluppo economico e di finanziamento di infrastrutture. Sono inoltre stabilite compensazioni, da garantire alle imprese per il versamento di quote di TFR, che consistono nell'esonero del pagamento dei contributi sociali, a cominciare da quelli per assegni familiari, maternità e disoccupazione, per gli anni 2008 e 2009 (COMMA 755).

2) Anticipazione al 1° gennaio 2007, rispetto alla data del 1.1.2008 prevista dal decreto legislativo n. 252/2005, dell'avvio della previdenza complementare tramite l'utilizzo del TFR, anche attraverso l'istituto del silenzio assenso (COMMA 749).

3) E' prevista la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo di cui alla legge finanziaria n. 388/ 2000 per finanziare le spese di avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (COMMA 767).

4) Per i c.d. parasubordinati:

a) incremento dell'aliquota contributiva per migliorare il trattamento pensionistico, fissandolo nella misura del 23 % per coloro che non siano iscritti ad altre forme di previdenza o non siano pensionati (COMMA 770); l'incremento contributivo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. Si stabilisce, inoltre, che i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla qualità e quantità del lavoro ed in ogni caso devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento (COMMA 772).

b) corresponsione per costoro di una indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. A detti lavoratori, che abbiano titolo all'indennità di maternità (anche nei casi di adozione o di ingresso in famiglia), è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, pari al 30 % del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità (COMMA 788);

c) incremento dell'aliquota contributiva anche per gli altri parasubordinati al 16 % (COMMA 770).

5) Determinazione delle aliquote contributive delle gestioni pensionistiche degli artigiani e commercianti (INPS) nella misura del 19,5 % per il 2007 e del 20 % dal 2008 (COMMA768).

6) Incremento nella misura dello 0,3 % dell'aliquota pensionistica a carico del lavoratore portata da 32,7 a 33 (COMMA 769).

7) Rideterminazione al 10% della contribuzione ai fini previdenziali dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti e per le imprese con meno di 10 dipendenti in misura inferiore e modulata in funzione delle diverse annualità di durata del contratto; estensione ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati (COMMA773).

8) Riduzione per il settore dell'artigianato dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007 (COMMA 779) e nel limite di 300 milioni di euro per il 2008 a valere sull'incremento del complessivo gettito contributivo INAIL, ove superiore al tasso di variazione nominale del PIL per l'anno 2007 (COMMA 780). La riduzione prevista per il 2008 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con gli obblighi previsti dal decreto legislativo 626/94 che abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e miglioramento delle condizioni di sicurezza e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla richiesta di ammissione al beneficio (COMMA 781).

9) Miglioramento delle tutele risarcitorie a favore di lavoratori lesi da danno biologico :
a partire dal 1 gennaio 2007 i lavoratori che, in seguito a malattie professionali e infortuni sul lavoro rispettivamente denunciate o verificatisi da tale data, abbiano avuto come conseguenze menomazioni dell'integrità psicofisica (danno biologico) potranno contare su prestazioni aggiuntive in relazione al grado di menomazione: ad esempio, se la menomazione dell'integrità psicofisica risulta di grado pari o superiore al 60 per cento sarà attribuito il trattamento finora riservato ai grandi invalidi (cure mediche, chirurgiche e così via); se invece il danno biologico è sofferto in misura dal 60 al 35 per cento si avrà diritto alla rendita di passaggio ossia la prestazione economica di durata annuale che consente al lavoratore di allontanarsi dal lavoro per evitare l'aggravarsi della malattia (COMMA 782).

10) Aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci di cooperative (COMMA 787).

11) Estensione della facoltà di riscatto dei periodi di congedo per motivi di famiglia di cui alla legge n. 53 /2000 anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. (COMMA 789).

12) Miglioramento della copertura assicurativa per l'invalidità derivante da incidenti domestici: la copertura assicurativa e il grado di invalidità a partire dal quale è prevista la tutela passa dal 33 per cento al ventisette per cento (COMMA 1257).

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Ufficio Stampa

Via Veneto, 56 - 00187 Roma -

tel. 06 48161451 – fax 06 48161456

ufficiostampa@lavoro.gov.it